



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di
SPINEA (VE)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
SPINEA (VE)

Oggetto: trasmissione delibera n. 28/2020/PRSP del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 28/2020/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 11 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario Relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20:

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012:

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66, Rendiconto della gestione 2016"*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Spinea (Ve);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena:

FATTO

Nell'ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Spinea (Ve). Con nota prot. Cdc n. 8117 del 24.7.2019 il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti. Il Comune ed il Revisore legale - tramite applicativo Con.Te. - hanno prodotto osservazioni di risposta con nota prot. Cdc n. 8461 del 20.8.2019 acquisita agli atti del fascicolo di controllo.

Tenuto conto della delibera della Sezione n. 146/2018/PRSE, avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Spinea (Ve) per l'esercizio 2015 ed all'esito dell'esame del Rendiconto per l'esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) - sono emersi alcune irregolarità contabili, non superate in sede istruttoria e pertanto sottoposte al Collegio, che nella odierna seduta in Camera di Consiglio, si è così pronunciato.

DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria

2006) stabilisce che “*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*” - di seguito denominato “*Questionario*”- redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti “[...] *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*”, come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60. La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e, pertanto, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l'obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Spinea (Ve) è tenuto a valutare le segnalazioni ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attinge all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

1.1 Fondo Contenziosi

L'esito del controllo sul rendiconto 2015, oggetto della deliberazione n. 146/2018/PRSE e le risultanze dell'attività dell'organo di revisione legale per il rendiconto 2016 hanno evidenziato la limitatezza degli accantonamenti, al 31.12.2016 al Fondo Contenziosi.

Sono stati chiesti, pertanto, chiarimenti all'ente. Alla richiesta istruttoria l'ente ha risposto, evidenziando lo stadio di coltivazione e le soluzioni prospettate per la definizione del contenzioso in essere, rappresentando, altresì che: " [...] Per quanto riguarda la congruità del Fondo rischi per oneri legali lo stesso è stato valorizzato limitatamente alle spese legali a carico dell'Ente".

Al riguardo si osserva che, al 31.12.2016 le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso risultavano pari a 20.000 euro, ammontare non congruo rispetto al valore della pendenza. L'organo di revisione al riguardo ha chiarito che: "I revisori avevano sollecitato l'incremento del fondo che è stato aumentato nel corso del 2017 da € 30.000 a € 133.500".

Nel prendere atto della prospettazione fornita il Collegio si riserva il controllo negli esercizi di riferimento, richiamando il Comune di Spinea (Ve) ad un costante monitoraggio delle circostanze che costituiscono il presupposto per l'accantonamento di somme al Fondo contenziosi ed alla razionale commisurazione degli stessi, secondo le circostanze del caso. A tale fine si ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento.

Il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, Allegato 4/2 il punto 5.2 lettera h) stabilisce l'obbligo: «nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso[...] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali [...] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio».

L'art. 167 TUEL, attribuisce la facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.

L'antinomia tra le due norme (una attributiva di un obbligo di accantonamento, l'altra di una facoltà) deve essere risolta sulla base del principio di specialità (cfr. Deliberazione n. 103/2018/PRSP della Sezione di Controllo della Liguria), atteso che l'art. 167 del T.U.E.L. è norma di carattere generale, mentre quanto disposto dall'Allegato 4/2 punto 5.2 lettera h) del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 è norma di carattere speciale, che impone l'accantonamento al Fondo rischi Contenzioso e prevede che: «[...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti». In particolare,

rispetto a quest'ultima incombenza la Sezione delle Autonomie ha raccomandato all'Organo di revisione la specifica attenzione sull' adeguatezza di tale verifica. (Cfr. C.d.C. Sez. Aut. 23.06.2017, n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

In conclusione si evidenzia che, come ricordato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania (Sez. contr. Campania 27.09.2017, n. 238) sull'insegnamento della Sezione delle Autonomie, con riguardo al fondo rischi contenzioso, *«le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; resta fermo che nel caso di risultato di amministrazione negativo l'Ente dovrà, anziché operare in base a quanto prescrive l'art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare»* ed ha sottolineato che *«in caso di disavanzo, le quote vincolate del risultato di amministrazione infatti sono esse stesse un debito da onorare e non certamente una copertura»*.

1.2 Gestione dei residui

Dall'esame dei dati contenuti nei prospetti "Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate", presenti in BDAP e relativi al rendiconto 2016, emerge:

- un aumento di residui attivi dei titoli I, II, IV e IX, superiore ai tassi di recupero-riscossione, delle medesime classi di residui provenienti dal 2015;
- un aumento di residui passivi del titolo I e II superiore ai tassi di smaltimento delle medesime classi di residui provenienti dal 2015;
- residui passivi al titolo IV (€ 1.176.101,54) c.d. vetusti, in quanto risalenti agli esercizi antecedenti il 2012.

Dai dati BDAP del foglio "Riepilogo generale delle entrate" e "Riepilogo generale delle spese" è altresì emersa una significativa entità di residui derivanti da esercizi precedenti il 2016, relativi a "Servizi conto terzi", per:

- Residui attivi: € 479.350,61;
- Residui passivi € 1.623.176,97.

A seguito di richiesta istruttoria l'ente ha rappresentato: *«Per quanto riguarda l'andamento dello smaltimento dei residui attivi e passivi esistenti alla data dell'01/01/2016 e la formazione di nuovi residui al 31/12/2016 provenienti dalla gestione di competenza, dalle verifiche svolte nel dettaglio dei residui stessi si rilevano scostamenti in valori assoluti di particolare rilevanza soltanto in alcune voci di entrata. In particolare, per il titolo I della entrata si rilevano alcuni mancati introiti da riscossioni coattive ICI relative ad anni precedenti, un rallentamento nel trasferimento da parte del*

concessionario della riscossione della TARI, per il titolo II dell'entrata, il ritardato rimborso da parte della Prefettura delle spese elettorali sostenute in occasione del referendum costituzionale del 2016. Il titolo IV dell'entrata invece rileva un riaccertamento all'anno 2016 di un residuo attivo di 6798.508,27 riferito all'anno 2007 nei confronti dell'ATER, importo che nello stesso anno è stato pareggiato da pari accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in conto capitate. Infine, l'incremento dei residui attivi al titolo IX dell'entrata si riferisce al ritardato versamento da parte del concessionario dell'addizionale provinciale TARI.

I residui passivi invece evidenziano un incremento in valori assoluti di modesta entità dovuti esclusivamente all'andamento corrente della gestione.

Per quanto riguarda il residuo passivo esistente al titolo IV della spesa pari ad € 1.176.101,54 tale importo si riferisce come negli esercizi precedenti ad impegni di spesa non ancora pagati, perché in corso di definizione, relativi all'attività svolta dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione insediatasi in occasione del dissesto dell'Ente 1995 (DPR 30/12/1995) e conclusosi nell'anno 2004 con il Rendiconto Finale dell'attività svolta e la gestione in capo dell'Ente di alcuni residui passivi per complessivi € 1.176.101,54.

Per quanto riguarda la consistenza dei residui attivi dei servizi per conto terzi, gran parte della consistenza finale pari ad € 479.350,61 è relativa ad una richiesta presentata al Ministero del Tesoro di svincolo di depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti di € 447.075,43 riferiti a degli espropri. Pari importo, non ancora incassato, è stato impegnato tra i residui passivi del servizio per conto terzi. Tra la consistenza dei residui passivi da esercizi precedenti il 2016 pari ad € 1.623.176,97 trova locazione il residuo passivo di € 447.075,43 riferito allo svincolo di cui sopra ed € 1.176.101,54 riferiti ai residui passivi ancora giacenti dall'attività svolta dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione di cui al punto sopra.

Nel prendere atto di quanto rappresentato il Collegio si riserva di verificare l'andamento e l'assorbimento delle poste in argomento, in sede di controllo sugli esercizi finanziari successivi al 2016.

1.3 Unione dei Comuni del Miranese: sanzioni Codice della Strada

Si è riscontrata l'adesione all'Unione di Comuni del Miranese. Il Collegio come già evidenziato per i diversi Comuni aderenti all'Unione citata, osserva quanto segue.

In considerazione dei potenziali riflessi sul sistema di bilancio dei Comuni aderenti il Collegio invita a prestare la dovuta attenzione nella corretta quantificazione del FCDE che secondo quanto disposto all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 al relativo paragrafo 3.3 stabilisce che "[...] Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale." Al riguardo particolare attenzione deve aversi per le entrate derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada. L'obbligo di quantificare e valorizzare il fondo crediti di dubbia esigibilità in osservanza del citato

principio contabile è infatti collegato all'accertamento ovvero alla tipologia di sanzione, rispetto al quale le norme individuano il beneficiario titolare dell'entrata.

La disciplina generale di cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 al relativo comma 1, stabilisce che "[...] I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. [...] "attribuendo, quindi, ai singoli enti la titolarità dell'entrata - nei casi in cui la sanzione sia stata comminata dai rispettivi funzionari ovvero da agenti per conto degli stessi, in quanto espressamente indicato dalla norma.

L'art. 142 codice della strada, in deroga alla disciplina generale, stabilisce che, per le sole sanzioni afferenti le violazioni dei limiti di velocità, i relativi proventi siano ripartiti, ovvero "[...] attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, [all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.] e [all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.] Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti [...]". La norma definisce la misura del riparto, oltre a consentire che l'entrata sia suddivisa - tra l'ente proprietario della strada - dalle province di Trento e Bolzano per le opere di competenza statale nella regione Trentino-Alto Adige - per il 50% e, l'ente da cui dipende l'organo accertatore, per il restante 50%.

L'esempio n. 4 del citato Allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 "Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada" prevede che "Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.).

È escluso pertanto, per tali entrate il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

L'accertamento delle sanzioni avviene:

□ alla data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione:

□ per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza

tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). È possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento:

per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa."

Nell'ipotesi pertanto, in cui il pagamento avvenga successivamente alla notifica della sanzione l'accertamento deve essere contabilizzato da ciascun ente nel rispetto di quanto sopra precisato, all'atto della notifica della sanzione.

Per la corretta applicazione del principio contabile poiché l'obbligazione giuridica perfezionata costituisce il presupposto per l'accertamento della relativa entrata di competenza, nell'esercizio finanziario di esigibilità, è indispensabile una stretta e coerente aderenza nella temporalità dei flussi di rappresentazione degli estremi dell'accertamento delle sanzioni, per una efficiente imputazione contabile e per la corretta eventuale svalutazione dei crediti. Nell'ipotesi di utilizzo di sistemi informatici condivisi tra ente ed Unione, che veicolano i flussi informativi degli estremi degli accertamenti, si deve necessariamente tenere conto del rispetto dei principi sopra richiamati.

L'esercizio del potere di accertamento delle sanzioni al codice della strada, delegato ad una Unione necessita di una preventiva e chiara definizione dei rapporti finanziari con il singolo Comune, in ragione della differenziata titolarità dell'entrata rispetto alla tipologia di sanzione - e questo anche nell'ipotesi di una completa attribuzione del provento al soggetto unionale - al fine di una corretta composizione delle rispettive risultanze contabili e delle imputazioni dei successivi esiti positivi o negativi del credito. A tale fine è indispensabile che l'ente e l'Unione siano in ogni tempo, in grado di poter identificare univocamente il titolo di accertamento delle singole e rispettive entrate di competenza. I rapporti finanziari reciproci devono risultare opportunamente ed adeguatamente regolamentati, anche attraverso apposite pattuizioni, perché sia resa evidente la catena di flusso, avente effetti finanziari ed economici sugli assetti contabili dell'ente, a garanzia della ricostruzione della filiera di gestione delle risorse pubbliche ed a presidio dell'integrità della ricchezza collettiva. Per le considerazioni che precedono si richiamano, tutti gli organi coinvolti nell'esercizio delle funzioni di programmazione e di gestione ad una responsabile attenzione.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto con riferimento al Rendiconto 2016 del Comune di Spinea (Ve):

- accerta l'inadeguatezza del Fondo Contenziosi al 31.12.2016 ed invita l'ente, al realizzarsi delle condizioni per gli accantonamenti, ad una attenta applicazione del relativo principio contabile;
- raccomanda una trasparente composizione dei rapporti finanziari con l'Unione dei Comuni ed il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011 con particolare riguardo alle sanzioni al codice della strada;

- ricorda l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia.


DISPONE

Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Fe., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Spinea (Ve).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 11 settembre 2019.


Il Magistrato relatore

Maristella Filomena



Il Presidente

Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il 12 FEB. 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini